



**COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA' VA VLAROTZ**
(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

*COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI FRASSILONGO -
COMUNE PALU' DEL FERSINA - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

Codice Fiscale: 80005230224 - Partita Iva: 00846180222
38050 Fierozzo – Maso Ronca, 1
www.comune.fierozzo.tn.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno duemila DICIOTTO (2018), addì QUATTORDICI (14) mese di DICEMBRE alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede municipale, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

1. MOLTRER LUCA – Sindaco
2. BOLLER STEFANO
3. MARCHEL ROBERTO
4. MOLTRER SILVANO
5. MOLTRER WERNER
6. PALLAORO ELENA
7. SLOMP ELISABETH
8. PRIGHEL GIUSEPPE

Sono assenti i Signori:

1. CORN FABRIZIO – Vicesindaco
2. BORT PATRIK
3. FONTANARI ALESSANDRO
4. IOBSTRAIBIZER CINZIA

Assiste il Vice Segretario Comunale **Dott. Oliviero Battisti**.

Constatata la regolarità dell'adunanza e la presenza del numero legale, il **Sig. Moltrer Luca**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 la quale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente il quale prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che la L.P. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio ed in particolare gli artt. 49 e 50 della L.P. 18/2015 stabiliscono l'applicazione degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000.

Visto quindi l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione".*

Considerato che con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 23 luglio 2018 si approvava lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e lo si trasmetteva ai consiglieri comunali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 10/10/2018 con la quale veniva approvato il documento unico di programmazione 2019-2021.

Vista la delibera della Giunta comunale nr. 50 del 14.11.2018 con la quale è stato approvato lo schema di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e lo schema di Bilancio di previsione 2019 – 2021, al fine di presentarli al Consiglio comunale nei tempi utili per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi entro il 31.12.2018, evitando in tal modo la gestione provvisoria di bilancio.

Vista l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018 siglata il 26.11.2018 nella quale viene stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è posticipato al 31 marzo 2019.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.lgs. 118/2011 e ss.mm, e per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche compreso nel DUP, sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Evidenziato che il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Considerato che il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.lgs 118/2011 e ss.mm. e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Considerato che con mail dd. 15 novembre 2018 è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuta approvazione e deposito dello schema di bilancio 2019-2021 e del Dup con i relativi allegati.

Richiamato quanto disposto dall'art. 1 comma 710 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e dall'art. 16 della Lp. 21/2015 (Legge di stabilità provinciale 2016), che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa.

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 26/04/2018 e che per il Comune di Fierozzo non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale, come evidenziato nella tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale riportata anche nella Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 2019-2021.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Dato atto che successivamente all'approvazione del Bilancio la Giunta comunale provvederà all'adozione del Piano esecutivo di gestione.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 07.12.2018.

Visto che:

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.
- l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti."
- I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.";
- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata. Visto che la materia oggetto della presente deliberazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana.

Visto l'atto di delega del Responsabile Servizio finanziario della Direzione Generale (n. 2018/00029060) dd. 10.08.2018.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

il responsabile del servizio finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della regolarità contabile.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 e s.m. e la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.

Vista la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 e ss.mm..

Vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018).

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 22.02.2010 e ss.mm.;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 10.03.2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 29.01.2014, n. 9 del 12.03.2015, n. 29 del 22.06.2015 e n. 6 del 10.03.2016.

Con n° 8 (OTTO) voti favorevoli, n° 0 (ZERO) voti astenuti e n° 0 (ZERO) voti contrari, su n° 8 (OTTO) Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Documento unico di programmazione 2019-2021 (Allegato 1) dando atto che nella Sezione operativa – Parte seconda è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici;
2. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm., come risulta nell'elaborato facente parte integrante e sostanziale della presente (allegato 2);
3. di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione.
4. di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, con separata votazione e voti favorevoli n. 8 (OTTO), voti contrari n. 0 (ZERO), astenuti n. 0 (ZERO), su n. 8 (OTTO) Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi ai lavori pubblici, servizi, forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5, dell'Allegato 1 del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Luca Moltrer)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale e sul sito www.albotelematico.tn.it dal 19.12.2018 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)



=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)



=====

Ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, la presente ~~deliberazione~~ è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Oliviero Battisti)

=====

